

## Svolgimento del tirocinio

La convenzione stipulata tra l'Università di Cagliari e l'Ordine degli avvocati di Cagliari prevede che

- durante il semestre di tirocinio siano garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno **12 ore alla settimana**, secondo gli obiettivi e la tipologia di attività specificati nel progetto formativo;
- i praticanti debbano assistere **almeno a 12 udienze**;
- i praticanti **non siano esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)**. A tal fine il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, di comune accordo, dovranno individuare o organizzare nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di laurea in Giurisprudenza corsi, seminari, laboratori "professionalizzanti" dedicati ai tirocinanti, tenendo conto anche delle esigenze di frequenza dello studio professionale;
- il *tutor* accademico debba vigilare sull'effettiva partecipazione dei tirocinanti ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui da tenersi **almeno ogni 60 giorni**;
- il legale presso cui il tirocinante svolgerà la pratica anticipata garantisca, sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nello studio delle controversie;
- il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari svolga i propri compiti di vigilanza nei confronti del tirocinante ai sensi dell'art. 8, comma 4, decreto Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense*);
- il professionista e il *tutor* didattico possano individuare specifiche materie o questioni su cui il tirocinante dovrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione di laurea.

È previsto, inoltre, che

- ove il tirocinante consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in data anteriore a quella indicata nella domanda di ammissione al semestre di tirocinio anticipato, il periodo di tirocinio svolto sia privo di effetti, a meno che il praticante non completi il semestre nell'osservanza delle prescrizioni previste in materia, provvedendo, **entro 60 giorni dal conseguimento del diploma di laurea, a confermare l'iscrizione nel registro dei praticanti**;
- lo studente, qualora non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza **entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso di studio**, possa chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di **6 mesi**, superato il quale, se non riprenderà il tirocinio, sarà cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio rimarrà privo di effetti;
- **il riconoscimento del semestre anticipato non sia condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato**
- lo svolgimento del tirocinio durante gli studi universitari non dia diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche di natura occasionale;
- l'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio compete al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari e che l'attività svolta sia valutata sulla base delle osservazioni e delle attestazioni del professionista e del tirocinante, riportate sul libretto del tirocinio professionale rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, nonché sulla base delle osservazioni formulate dal *tutor* accademico.